

Il presente contratto individuale di lavoro viene stipulato tra:

il COMUNE DI VILLARICCA, con sede legale in corso Vittorio Emanuele, C.F. 80034870636, rappresentato dal dott. Antonio D'Aniello Responsabile del Settore Affari Generali

(di seguito "Comune")

e

_____, nato a _____ il _____, residente, _____, cod. fisc. _____

(di seguito "Lavoratore")

Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 recante "Attuazione della direttiva 91/53/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro";

Visto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", in vigore dal 13 agosto 2022;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamato inoltre il contratto collettivo decentrato integrativo vigente;

vista la determinazione n. 468 del 15/05/2025 "approvazione avviso per concorso pubblico per titoli e colloqui finalizzato all'assunzione in servizio di n. 5 agenti di polizia municipale – area degli istruttori - categoria economica ex c1 – a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) – per il periodo decorrente dalla data di assunzione in servizio e non oltre il 15/10/2025 ai sensi della circolare del ministero dell'interno del 12 febbraio 2025;

Ciò premesso

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune assume alle proprie dipendenze il Lavoratore a decorrere dal 01/07/2025.

Art. 1 – INQUADRAMENTO E MANSIONI

Il Lavoratore viene inquadrato nel profilo professionale di Istruttore di Vigilanza - Area degli Istruttori (ex categoria C1)

Le mansioni assegnate dall'Ente al dipendente sono quelle risultanti dalle declaratorie del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni – Enti Locali della contrattazione collettiva applicabile.

Ai sensi del sistema di classificazione del personale il lavoratore è tenuto a svolgere tutte le mansioni inerenti alle attività ricomprese nella declaratoria della categoria e del profilo di appartenenza e il datore di lavoro ha il potere di disporre delle stesse in relazione alle esigenze organizzative e produttive affidandogli, se del caso, mansioni professionalmente equivalenti.

Resta salvo comunque quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di disciplina delle mansioni

Art. 2 – TIPOLOGIA, DECORRENZA, DURATA E ORARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il presente rapporto di lavoro è a tempo part time al 50% e a tempo determinato dal 01/07/2025 al 15/10/2025.

L'orario di lavoro è di n. 18 ore settimanali. L'articolazione della prestazione di servizio sarà disposta in funzione delle esigenze di servizio. Il Lavoratore si impegna a osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Responsabile di Settore e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

La costituzione del rapporto di lavoro vincola il Lavoratore agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare, il Lavoratore assume obbligatoriamente servizio alla data indicata; in caso di inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto e il Comune procederà con l'assunzione di altra unità di personale.

Art. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico fondamentale spettante al Lavoratore è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni locali, con riferimento alla categoria di inquadramento.

Art. 4 – PERIODO DI PROVA

Il Lavoratore sarà sottoposto al periodo di prova di cui alla vigente contrattazione collettiva di comparto. Decorso la metà del periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione

Art. 5 – SEDE DI LAVORO

Il dipendente espleta la sua attività lavorativa presso il Comune ed è incarnato presso il Settore Polizia Municipale. Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra struttura operativa senza che siano apportate modifiche al presente contratto.

Art. 6 – TRATTAMENTO GIURIDICO

Per la fruizione delle ferie, dei permessi, delle assenze per malattia e per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto "Regioni – autonomie locali". E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Lavoratore è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle

circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il Lavoratore si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato con del D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* nonché il Codice di Comportamento del Comune adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 13/2023.

Il Comune, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al Lavoratore, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del vigente Codice di comportamento. Il Lavoratore assume, quindi, i comportamenti idonei al pieno rispetto delle norme ivi contenute.

Il Lavoratore è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell’Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili.

Il Lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:

- ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall’Ente;
- a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati dai Responsabili dell’Area e preposti ai servizi competenti;
- al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità;
- a utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall’amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

Art. 8 – INCOMPATIBILITA’

Il Lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, necessitano di autorizzazione, potranno essere svolti dal Lavoratore previa concessione dell’autorizzazione stessa da parte dell’Amministrazione.

Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del Lavoratore l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Per altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti interni di questo Ente.

Art. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI

L’ente garantisce al Lavoratore, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili derivanti dal rapporto di lavoro, che detto trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016).

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il servizio personale.

Art. 10 – BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26/0/1972 n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, in mancanza degli stessi, anche parziale.

Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere e incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio, dando atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto individuale trova applicazione la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo per il personale del comparto Funzioni locali.

PER IL COMUNE

IL LAVORATORE

Allegati:

- Codice di comportamento